

COMUNE di PESCIA
Prov. di Pistoia

**REGOLAMENTO
RECANTE DISPOSIZIONI PER LA
PROMOZIONE DI SOGGIORNI ESTIVI
PER ANZIANI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04/04/2002

ART. 1 – Il Comune di PESCIA, nell'ambito delle attribuzioni in materia di assistenza sociale, promuove soggiorni estivi a favore della popolazione anziana.

ART. 2 – Possono partecipare ai soggiorni estivi i soggetti, residenti nel Comune, che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) essere titolari di pensione ed avere un'età superiore a 60 anni;
- b) essere titolari di assegno di invalidità, ed avere un'età superiore a 55 anni, essere pensionati per inabilità, ed avere un'età superiore a 55 anni;
- c) non svolgere attività lavorativa e avere l'età superiore a 60 anni;
essere coniuge o convivente more uxorio del richiedente;

ART. 3 – L'utente può chiedere al Comune la partecipazione economica al costo del soggiorno. Tale partecipazione è quantificata in base al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di riferimento.

Il coniuge o equivalente del richiedente, che non sia in possesso di uno dei requisiti di cui alle lettere a,b e c del precedente articolo 2, pagherà l'intera quota.

L'agevolazione è applicata ad un solo soggiorno per anno (il primo in ordine di tempo), ad ulteriori soggiorni è possibile partecipare pagando l'intera quota.

ART. 4 – Le domande di ammissione ai soggiorni estivi potranno essere presentate presso l'Ufficio competente del Comune, nei termini annualmente stabiliti e opportunamente pubblicizzati, allegando la seguente documentazione:

- a) in caso di richiesta di presentazione agevolata (partecipazione del Comune al costo del soggiorno): dichiarazione sostitutiva unica, riguardante le condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza, prevista dall'art. 4 comma 1, del decreto legislativo n.109/98 e successive modificazioni apportate dal decreto legislativo 130/2000, nonché dai relativi decreti attuativi;
- b) certificato medico attestante la compatibilità delle condizioni di salute del richiedente con il soggiorno prescelto, nonché le condizioni di autosufficienza;
- c) eventuali ammissioni al servizio di utenti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti comunque provvisti di accompagnatore, saranno valutate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, che provvederà a informare gli utenti sulla situazione architettonica delle singole strutture alberghiere. La concessione della prestazione agevolata è riservata all'utente e nessun onere per l'accompagnatore potrà far carico al Comune. L'accompagnatore dovrà rilasciare dichiarazione di assunzione di responsabilità a prestare assistenza all'utente.

ART. 5 – L'esame delle domande per l'ammissione ai soggiorni estivi e la determinazione delle quote di partecipazione alla spesa sono di competenza dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune, che svolgerà tali funzioni nel rispetto delle norme fissate dal presente regolamento.

ART. 6 - Per il calcolo del valore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente l'ammissione ai soggiorni estivi, si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 31.03.1998, n.109 e successive modificazioni e dai relativi decreti attuativi. Il nucleo familiare di riferimento è composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio.

ART. 7 – Le quote di partecipazione al costo del servizio sono calcolate in percentuale e stabilite sulla base del valore ISEE del nucleo familiare di riferimento, secondo la seguente proporzione:

$$\text{Percentuale di contribuzione personalizzata} = \frac{100 \times \text{ISEE nucleo riferimento}}{\text{Soglia ISEE per agevolazione}}$$

Per l'anno 2002 la soglia massima d'accesso alle agevolazioni è stabilita in Euro 8263,31. Per gli anni successivi, i Comuni della Valdinievole, nell'ambito della Conferenza dei Sindaci, si impegnano ad uniformare la soglia massima di accesso alle agevolazioni.

La percentuale di contribuzione personalizzata sarà arrotondata all'unità inferiore (es. 45,75% = 45%).

Nel caso in cui la percentuale di contribuzione personalizzata sia inferiore al 10% sarà comunque applicata la contribuzione minima del 10%.

ART. 8 – In applicazione dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni, il Comune effettuerà, sulle dichiarazioni delle condizioni economiche del nucleo familiare, controlli a campione e comunque nel caso che oggettivamente si ritenga si siano verificate irregolarità nell'autocertificazione. Nell'ambito dei suddetti controlli, in caso di omessa o infedele dichiarazione, il Comune attiverà i provvedimenti di competenza anche ai fini dell'eventuale recupero dei benefici concessi.

ART. 9 – L'ammissione avverrà fino alla concorrenza dei posti disponibili.

L'accesso alle agevolazioni sarà concesso fino alla concorrenza dei fondi comunali stanziati per il servizio, sulla scorta di una graduatoria formata in base ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) posti in ordine crescente.

In caso di parità di ISEE l'ordine di graduatoria è dato in base alla maggiore età del richiedente. In caso di richiesta ed assegnazione della camera singola, il costo del soggiorno ed il supplemento non saranno soggetti ad agevolazioni economiche, ma saranno a totale carico dell'utente.

ART. 10 – La quota di partecipazione alla spesa dovrà essere versata in unica soluzione almeno quindici giorni prima della partenza; in caso di forzata e documentata rinuncia prima della partenza, il Comune provvederà al rimborso.

ART. 11 – Qualunque informazione, relativa alla persona, di cui l'ufficio servizi sociali venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento

delle funzioni di assistenza che competono al Comune legge 675/96 e successive modificazioni. È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dell'interessato. _____